



Studio Associato

Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

Via del Campaccio, 6
20034 San Giorgio su Legnano (MI)

tel: 0331400582

email: info@studio-colombo

web: studio-colombo.org

C.F. e P.IVA 10208700152



Gianluca Colombo
n. 1612 C.P.O. Milano

Pierpaolo Colombo
n. 1578 C.P.O. Milano

Cristiano Grimaldi
n. 2677 C.P.O. Milano

S. Giorgio su L. 6 dicembre 2024

RINNOVO DEL CCNL METALMECCANICA AZIENDE ARITIGIANE: LE PRINCIPALI NOVITA'

In data 19 novembre 2024, tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM – UIL, è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL 17 novembre 2021 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, scaduto il 31 dicembre 2022.

La presente intesa ha durata triennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026 sia per la parte economica che per quella normativa. Le modifiche introdotte dall'accordo di rinnovo decorrono dalla sua data di sottoscrizione (19 novembre 2024).

Di seguito si riportano le principali novità:

1. AUMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un **aumento retributivo da corrispondersi in 4 tranches**:

- a partire dal **1° dicembre 2024**;
- a partire dal **1° luglio 2025**;
- a partire dal **1° marzo 2026**;
- a partire dal **1° novembre 2026**.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello	Aumenti a partire dal				Totale
	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	
1Q	62,79	31,40	31,40	25,12	150,71
1	62,79	31,40	31,40	25,12	150,71
2	58,43	29,21	29,21	23,37	140,22
2 bis	55,17	27,58	27,58	22,07	132,40
3	53,05	26,52	26,52	21,22	127,31
4	50,00	25,00	25,00	20,00	120,00
5	48,16	24,08	24,08	19,26	115,58
6	45,92	22,96	22,96	18,37	110,21



2. POSSIBILITA' DI ASSORBIMENTO AUMENTI RETRIBUTIVI ED UNA TANTUM

Per i lavoratori ai quali venga già corrisposto un **superminimo assorbibile** da futuri aumenti contrattuali, si ritiene che l'accordo individuale di assorbibilità interessi anche la predetta tranche di aumenti.

Pertanto, qualora ad un dipendente siano stati erogati:

1. un superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali,
2. qualsiasi voce paga con natura assorbibile;

per effetto di un accordo individuale oppure di un comportamento concludente del datore di lavoro, allora in tal caso il presente aumento si deve ritenere neutro nei confronti del dipendente fino a concorrenza delle voci assorbibili ad esso riconosciute, (ossia non vi sarà alcun incremento delle spettanze complessive).

In caso contrario, ossia in presenza di retribuzioni al minimo sindacale oppure con superminimi **non assorbibili**, l'aumento di cui alla presente circolare deve ritenersi interamente spettante al lavoratore.

3. PERIODO DI PREAVVISO

I termini di preavviso di un lavoratore operaio non in prova, sono stati modificati come di seguito indicato:

Anzianità di servizio	Livello	Durata (giorni di calendario)
Inferiore a 5 anni	5° e 6°	20
	3° e 4°	25
Da 6 a 10 anni	5° e 6°	25
	3° e 4°	30
Superiore a 10 anni	5° e 6°	30
	3° e 4°	35

I termini di preavviso decorrono da qualsiasi giorno del mese

4. LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoro supplementare verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la **maggiorazione del 10%** per le ore svolte nei limiti delle ore giornaliere pattuite e delle 40 ore settimanali.

5. ULTERIORI CAUSALI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Vengono introdotte **ulteriori causali**, più **facilmente applicabili**, per stipulare rinnovare o **prorogare rapporti a termine** per periodi successivi ai primi 12 mesi.

6. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato **maturano gli scatti di anzianità** per un importo forfettario di **€ 10,00** non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

Studio Colombo